



SETTORE AMMINISTRATIVO SERVIZIO AFFARI GENERALI E PERSONALE
DELIBERAZIONE N. 112 ANNO 2015

OGGETTO:

TRAPANI – IACP – AMM.VO - PROROGA PER UN ULTERIORE PERIODO MESI TRE DEL CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO GIÀ STIPULATO CON N. 17 DIPENDENTI CONTRATTUALIZZATI.

L'anno duemilaquindici, addì 30 del mese di Dicembre in Trapani, nei locali dell' Ufficio dell' Istituto Autonomo per le case Popolari, sito nel Piazzale Falcone e Borsellino, civico 15.

Il Commissario ad Acta (Ignazio Gentile) Nominato con D.A. n.1959 serv. 13° dell' 11/08/2015.

Viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario, il Dr. Pietro Savona Capo Settore Amm.vo.

Sulla scorta ed in conformità dello schema di provvedimento predisposto dal Servizio I del Settore Amm.vo adotta la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO AD ACTA

PREMESSO che:

- il 31/12/2015 andranno a scadere i contratti di lavoro a tempo parziale e determinato di cui alla l.r. 29/12/2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, stipulato con i quindici dipendenti appresso elencati, già prorogati per un periodo di mesi cinque con D.C. n. 46/2015:

COGNOME/NOME	DATA NASCITA	CTG.	IMPEGNO ORARIO MENSILE
Accardo Maria	omissis	A	88
Allotta Giacoma	omissis	B	83
Amato Cinzia	omissis	A	88
Barbera Bartolomea Maria	omissis	A	88
Bica Luca	omissis	A	88
D'Angelo Nunzio	omissis	A	88
Granello Antonietta	omissis	B	83
Ingrassia Adalgisa	omissis	B	83
Ingrassia Elena	omissis	B	83
Maculati Giuseppa	omissis	A	88
Maltese Leonardo	omissis	A	88
Piccichè Anna Maria	omissis	A	88
Ruggirello Margherita	omissis	B	83
Vilardi Giacoma	omissis	A	88
Zito Tecla	omissis	A	88

- il 31/12/2015 andranno a scadere, anche, i contratti di lavoro di cui all'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n.85 e s.m.i., stipulati con le dipendenti appresso elencate

esecutrici dei progetti di utilità collettiva (PUC) con rapporto di lavoro a tempo determinato e part-time a 24 ore settimanali già prorogati con D.C. 58/2015:

COGNOME/NOME	DATA NASCITA	CTG.	IMPEGNO ORARIO MENSILE
Peraino Maria Luisa	Omissis	B (PUC)	108
Romano Giovanna	omissis	B (PUC)	108

PRESO ATTO che, con l'art. 4 del D. Lgs. del 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30/2013, n.25, è stata adottata una disciplina organica finalizzata a razionalizzare ed ottimizzare i meccanismi di assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, rendendo eccezionali le ipotesi di incarico con contratto a tempo determinato, e dettando nel contempo una disciplina transitoria finalizzata a valorizzare l'esperienza professionale maturata con contratti a tempo determinato alle dipendenze della pubblica amministrazione, mediante la previsione di procedure speciali di reclutamento dei precari (cosiddetta Stabilizzazione);

DATO ATTO, in particolare, che il legislatore ha previsto, in aggiunta all'istituto del reclutamento speciale a regime disciplinato dal comma 3 bis dell'art.35 del d.lgs. n.165/2001 introdotto dall'art. 1, comma 401, della legge n. 228/2012, l'istituto del reclutamento speciale transitorio il quale, come si evince dal comma 6 dell' art. 4 del richiamato decreto legge e dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.5/2013, è finalizzato all'assunzione mediante procedura selettiva, per titoli ed esami, sia dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 519 e 558, della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, comma 90, della legge n.244/2007, sia di coloro che alla data del 30 ottobre 2013 hanno maturato, negli ultimi 5 anni, almeno 3 anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

RILEVATO che tali procedure di reclutamento possono essere avviate, all'interno di una attività di pianificazione del fabbisogno di personale, soltanto a valere sulle risorse per le assunzioni degli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50% delle risorse finanziarie disponibili, a normativa vigente, per assunzioni a tempo indeterminato e che, pertanto, come chiarito dalla circolare n. 5/2013 FP, "l'avvio del reclutamento speciale è subordinato alla disponibilità" di posti in dotazione organica, all'effettiva capacità assunzionale tenuto conto anche dei vincoli di spesa e delle situazioni di bilancio, e dell'effettivo fabbisogno ";

PRESO ATTO che il comma 9 dell'art.4 del D.Lgs. n.101/2013 ha autorizzato le amministrazioni pubbliche a prorogare fino al 31 dicembre 2016 - i contratti a tempo determinato in essere con soggetti che hanno maturato almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze, a condizione che tali amministrazioni abbiano previsto nella propria programmazione triennale del Fabbisogno di personale l'avvio delle procedure speciali di reclutamento disciplinate dalla richiamata normativa, introducendo quella che la citata circolare n.5/2013 FP ha definito "proroga finalizzata", individuandola come "disciplina speciale che scaturisce dal percorso che il legislatore ha predisposto per il superamento del precariato";

PRESO ATTO che le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, il comma 9 bis dell' art.4 cit. ha previsto la possibilità di derogare per la "proroga finalizzata" ai limiti previsti dall'art. 9, comma 28 del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010 in materia di tetto alla spesa per i contratti a tempo determinato, fermi restando gli altri vincoli e presupposti normativi di praticabilità di detta proroga, ma esclusivamente a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate alle medesime regioni attraverso misure di razionalizzazione della spesa certificata dagli organismi di controllo interno";

DARE ATTO che la Regione Siciliana con l'art. 30, comma 3 della legge regionale n.5/2014 ha recepito la richiamata disciplina statale, autorizzando la c.d. "proroga finalizzata" fino al 31 dicembre 2016 dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati con i lavoratori di cui all'art. 2, comma I del d.lgs. n. 81/2000 e di cui all'art 3, comma 1, del d. lgs. n. 280/1997 come recepiti dalla legge regionale;

CONSIDERATO tuttavia, che il comma 213 dell'art.1 della legge 27/12/2013, n.147 (legge di stabilità 2014), modificando il richiamato comma 9 bis dell' art. 4 del D.Lgs. n.101/2013, ha previsto la possibilità per le regioni a statuto speciale e per gli enti locali di tali regioni di poter procedere per il solo anno 2014 alla proroga dei contratti a tempo determinato in essere "in deroga ai termini e vincoli " di cui al comma 9, e anche nell'ipotesi in cui nell'anno 2013 l'ente locale non abbia rispettato il patto di stabilità, "permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volti ad assicurare i servizi già erogati":

DARE ATTO che la norma in questione è stata espressamente recepita, con la tecnica del rinvio dinamico, dalla Regione siciliana con il comma 4 dell' art.30 della legge regionale n. 5/2014 (nel rispetto di quanto previsto dal comma 9 bis e ss. mm. e ii. del citato articolo 4;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 268, della legge 23.12.2014 n.190 (legge di stabilità 2015) consente la proroga in deroga di cui all'ultimo periodo del comma 9 bis dell'art. 4 del D.lgs. 101/2013 anche per l'anno 2015;

VISTO l' art. 4 comma 1 della L.R. 13/2015, n. 2 a mente del quale "in coerenza con la vigente normativa statale di riferimento, con decorrenza dal 1 gennaio 2015, gli enti utilizzatori dei soggetti titolari dei contratti di lavoro subordinato di cui all'art. 30, comma 4, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 successive modifiche e integrazioni, in scadenza al 31 dicembre 2014, sono autorizzati a prorogarli fino al 31 dicembre 2015, alle medesime condizioni e deroghe previste dal comma 9 bis dell'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni";

RITENUTO pertanto, che lo speciale regime derogatorio di cui all'art. 1, comma 213 della L. 14/2013 prorogato per tutto il 2015 dall'art. 1, comma 268 della L.190/2015 è stato espressamente recepito dalla Regione siciliana che ha autorizzato con L.R. 2/2015 la prosecuzione dei contratti in essere, fino al 31.12.2015, in deroga ai vincoli e ai limiti previsti per le stabilizzazioni di personale;

CONSIDERATO che con D.R.S. n.106/S2 del 15.4.2015 il Dipartimento delle Autonomie locali ha provveduto ad impegnare le risorse necessarie ad erogare agli enti locali l'acconto del Fondo straordinario per compensare gli squilibri finanziari delle

autonomie locali derivanti dall'abrogazione delle norme recanti misure in favore dei lavoratori socialmente utili, di cui all'art. 30, comma 1 della L.R. 5/2014, come modificato dall'art.2 comma 1 della L.R. 2/2015, nei limiti dello stanziamento disponibile sul bilancio regionale dell'esercizio 2015, come rimodulato dall'art. 1, comma 3 della L.R. 31/2015;

DATO ATTO che la proroga in deroga è consentita "permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati";

VISTE le relazioni, agli atti, dei dirigenti di settore da cui si evincono i presupposti previsti dalla legge per poter procedere alla proroga dell'efficacia dei contratti a tempo determinato in scadenza, e dato atto -comunque, che la vigente dotazione organica approvata con delibera 1/2011 prevede i posti vacanti;

CONSIDERATO tuttavia, che la proroga dell' efficacia dei contratti in questione deve essere compatibile con le risorse finanziarie disponibili e deve garantire l'equilibrio tendenziale del bilancio, secondo il più recente orientamento della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 23/2013 e 18/2014), l'effettuazione di spese nel mero rispetto degli stanziamenti ed esige un atteggiamento prudentiale che limiti le autorizzazioni di spesa alle risorse disponibili;

EVIDENZIATO che con il richiamato art. 30 della L.r. n.5/2014, come modificato dall'art.2 comma 1 della L.R. 2/2015, la Regione siciliana ha abrogato a decorrere dal 2014 il previgente sistema di contribuzione alla spesa sostenuta dai Comuni ed altri Enti per la retribuzione al personale titolare di contratti a tempo determinato (comma 6), sostituendolo (commi 7 e segg.) con un fondo straordinario finalizzato a "compensare gli effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle spese di personale" e la concreta determinazione per l'anno 2015 sarà effettuata dall'Assessorato Regionale alle Autonomie locali sulla base dei criteri di cui alla Circolare n.2/2015, i cui effetti sull'assetto del bilancio sono in corso di definizione, anche in relazione alla valutazione dell'impatto delle riduzioni della spesa di personale nel corso dell'anno 2014 sull'equilibrio dell'aggregato come definito della citata circolare;

DATO ATTO che è stata approvata la legge finanziaria regionale 2015 che prevede la rideterminazione delle somme complessive relative al finanziamento del Fondo Straordinario.

CONSIDERATO che tutti i soggetti titolari dei contratti di diritto privato sono in atto utilizzati nell'espletamento di funzioni e servizi fondamentali;

RILEVATO che le proroghe dei contratti a tempo determinato con il personale precario rientrante nel c.d. regime prioritario non costituendo misure di stabilizzazione (cioè, non creando forme d'impiego a tempo indeterminato (cfr. Corte Conti sezioni riunite in sede consultiva per la Regione Siciliana delibere 21/2013/PAR e 22/2013/PAR) non sono soggette ai limiti e vincoli che la legge prevede per le assunzioni a tempo indeterminato tramite le procedure di stabilizzazione;

CONSIDERATO comunque, che la presente decisione trova la propria fonte autorizzatoria nei commi 9 e 9 bis dell'art.4 del D.L. n.101/2013, come integrato dall'art. I,commi 213, della legge 147/2013, e dall'art. 1 , comma 268 della legge 23.12.2014, n.

190 che - in funzione del superamento del precariato mediante la valorizzazione dell'esperienza professionale maturata alle dipendenze di pubbliche amministrazioni - consente in via eccezionale ulteriori proroghe a rapporti che hanno superato il limite dei 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi previsto dall'art.5, comma4b del decreto legislativo 6.9.2001, n.368 e succ. mod. ed integrazioni, espressamente applicabile al settore pubblico in forza del comma 5 ter dell'art.36 del d.lgs2001, n.165/ aggiunto dalla lett. b) del comma 1 dell'art.4 del d.l. n. 101/2013, cit;

DATO ATTO che l'autorizzazione legislativa pone i contratti in questione al riparo dalla sanzione della nullità prevista dal comma 5 quater del citato art. 36 del d.lgs. 165/2001, come aggiunto dall'art.4 comma 1, lett. b) , del D. Lgs. 101/2013;

ALLA LUCE DELLA NORMATIVA E DI QUANTO RICHIAMATO IN PREMESSA

DATO ATTO che, allo stato, non risultano approvati né il bilancio della Regione per l'anno 2016 né la relativa legge di stabilità e che, pertanto, non è determinato il quadro di finanza pubblica regionale che ha effetti sugli equilibri del bilancio comunale;

PRESO ATTO, tuttavia, che il disegno di legge contenente le disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016 (legge di stabilità regionale), approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 318 del 21.12.2015 all'art. 23, comma 2, prevede una autorizzazione di spesa per il Fondo di cui all'art. 30, commi 7 e segg. l.r. 5/2014 (missione 15, programma 3, capitolo 191310) di 182.000 migliaia di euro, pari alla previsione definitiva del 2015, così superando i tagli previsti nel disegno di legge di bilancio approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 307 del 16.12.2015 e, successivamente modificato, con deliberazione n. 317 del 21.12.2015;

DATO ATTO che l'equilibrio del bilancio dell'esercizio 2016, sui cui stanziamenti è autorizzato per legge l'esercizio provvisorio 2016 fino al 31 marzo 2016 (cfr. art. 163 del Tuel, art. 2 del D.M. 28.10.2015, par. 8 del principio contabile applicato n. 4/2), risulta assicurato prevedendo tra gli stanziamenti di entrata le stesse risorse del 2015 derivanti dal Fondo regionale di compensazione degli squilibri sulle spese di personale, con la conseguenza che l'impegno delle spese per far fronte alla prosecuzione dei contratti a tempo determinato potrebbe pregiudicare l'equilibrio tendenziale di bilancio nell'ipotesi di mancata conferma della dotazione del Fondo da parte della Regione ovvero di mutamento a consuntivo dei parametri per la quantificazione delle risorse spettanti, in base ai criteri generali di riparto previsti dalla regione;

CONSIDERATO, pertanto, opportuno –anche nel quadro della rafforzata tutela dell'equilibrio di bilancio- di poter autorizzare la prosecuzione di tali contratti –nelle more del consolidamento del quadro di finanza pubblica regionale- per un periodo non superiore a quello dell'esercizio provvisorio già autorizzato e, comunque, sempre nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, rinviando la decisione definitiva in sede di approvazione del bilancio di previsione del comune per l'esercizio 2016 nell'ambito del quale saranno decise le politiche e le autorizzazioni di spesa compatibilmente con il quadro delle risorse complessivamente disponibili;

RITENUTO, pertanto, di poter autorizzare la proroga dell'efficacia dei contratti in essere fino al 31 marzo 2016, fatte salve ulteriori valutazioni da poter effettuare all'esito del consolidamento del quadro di finanza pubblica dell'anno 2016, atteso che –come rimarcato anche dalla Corte dei

Conti nel richiamato parere n. 188/2014- *“non è assicurato che la contribuzione regionale sia sufficiente a coprire integralmente la spesa necessaria per i contratti del personale proveniente dal regime dei lavoratori socialmente utili o anche solo l’ammontare dei trasferimenti erogati sotto la vigenza del precedente regime”*;

CONSIDERATO che tutti i soggetti titolari dei contratti di diritto privato sono in atto utilizzati nell’espletamento di funzioni e servizi fondamentali, per cui sussiste l’interesse del comune a deliberare immediatamente una proroga dei rapporti contrattuali evitando di rinviare la decisione a dopo la loro scadenza, circostanza che implicherebbe complesse valutazioni, anche in punto di ammissibilità, circa il loro rinnovo, nonchè per assicurare la continuità di erogazione dei servizi istituzionali ai quali da anni i lavoratori sono addetti;

RITENUTO che l’ennesima proroga dei contratti di diritto privato, autorizzata con il presente atto, non sembra contrastare, anche a seguito della recente decisione della Corte di Giustizia Europea del 26.11.2014 in c-22/2013, con le disposizioni del decreto legislativo n. 368/2001 e succ. mod., di attuazione della direttiva comunitaria 70/1999/CE di recepimento dell’accordo quadro CES- UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, avendo la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 20.6.2012, n.10127, chiarito, da un lato, che *“deve ritenersi ormai principio di diritto vivente nella giurisprudenza di legittimità l’affermazione secondo la quale il d. lgs. n. 165 del 2001 riconosce la praticabilità del contratto a termine e di altre forme negoziali flessibili nel rapporto di lavoro pubblico”* e specificato, dall’altro, che lo specifico regime sanzionatorio di cui all’art. 36 di tale decreto non contrasta *“con la direttiva 1999/70/C in quanto idoneo a prevenire e sanzionare l’utilizzo abusivo dei contratti a termine da parte della pubblica amministrazione e che è consequenziale alla configurazione come regolamentazione speciale ed alternativa a quella prevista dal d. lgs. n. 368 del 2001”*;

CONSIDERATO, comunque, che la presente decisione trova la propria fonte autorizzatoria nei commi 9 e 9-bis dell’art. 4 del d.l. 101/2013, come integrato dall’art. 1 comma 213 della L. 147/2013, e dall’art. 1, comma 215 della legge di stabilità 2016 in corso di promulgazione, che –in funzione del superamento del precariato mediante la valorizzazione dell’esperienza professionale maturata alle dipendenze di pubbliche amministrazioni- consente in via eccezionale ulteriori proroghe a rapporti che hanno superato il limite dei 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi previsto dall’art. 5, comma 4 bis del decreto legislativo 6.9.2001, n. 368 e succ. mod. ed integrazioni, espressamente applicabile al settore pubblico in forza del comma 5-ter dell’art.36 del d.lgs. 165/2001, aggiunto dalla lett.b) del comma 1 dell’art. 4 del d.l. 101/2013, cit.;

DATO ATTO che l’autorizzazione legislativa pone i contratti in questione al riparo dalla sanzione della nullità prevista dal comma 5-quater del citato art. 36 del d. lgs. 165/2001, come aggiunto dall’art. 4, comma 1, lett. b) del d.l. 101/2013;

RITENUTO, pertanto, che il legislatore nazionale -nella cui competenza esclusiva ai sensi dell’art. 117 della Cost. rientra la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato (cfr. Corte Costituzionale sentenze n. 277/2013, e n. 212/2012) - ha dato copertura giuridica ed autorizzatoria alla prosecuzione nell’anno 2016 dei rapporti di lavoro in essere con il personale di cui all’allegato elenco che si allega sotto la lettera “A”;

CONSIDERATO, pertanto, di dover autorizzare la prosecuzione dei contratti in essere con tutti i soggetti di cui all’allegato elenco fino al 31 marzo 2016, onde non compromettere la regolare erogazione dei servizi indispensabili e l’esercizio delle funzioni istituzionali dell’ente, fermo restando che a seguito della eventuale modifica del quadro normativo di settore si potrà intervenire a seguito di rinnovata ponderazione degli interessi;

CONSIDERATO che all'onere economico si farà fronte con le somme già stanziare nel bilancio 2015/2017, esercizio 2016, impegnando la spesa nei limiti dei dodicesimi dei medesimi stanziamenti dell'esercizio 2016, secondo le regole dell'esercizio provvisorio di cui al novellato art. 163 del Tuel;

DATO ATTO che la presente decisione non preclude, comunque, l'adozione di eventuali decisioni circa il percorso di stabilizzazione, nel quadro degli adempimenti proposti dal Governo Regionale con l'art. 15 del disegno di legge di stabilità per l'anno 2016;

ATTESO che per la prosecuzione dei rapporti giuridici già in essere è necessaria una manifestazione di volontà da parte dell'Ente onde avviare la procedura per l'istanza di finanziamento della quota posta a carico della Regione;

VISTA la nota prot. n. 8756 del 17/06/2015 trasmessa al Commissario a firma congiunta dei Dirigenti dei tre Settori presso i quali prestano la propria attività lavorativa le quindici unità per cui è provvedimento, e nella quale viene fatto rilevare che permangono le esigenze di fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati per il buon funzionamento dell'Ente;

VISTO l'art. 14 lett. f) dello Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'Istituto;

VISTA la legge regionale 10/2000 e la legislazione vigente in materia;

VISTA la D. C. n. 1 dell'11 gennaio 2011;

VISTO il Decreto dell'Assessorato Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità n.33/gab del 29 dicembre 2015 di nomina del Commissario ad Acta Ignazio Gentile;

Sulla scorta dello schema di delibera predisposto dal responsabile del 1° Servizio Amministrativo;

tutto ciò premesso

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte:

DI PROSEGUIRE l'efficacia dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere con i soggetti di cui alle DD.CC. 46 e 58 del 2015, fino al 31 marzo 2016, dando atto che tali soggetti sono già destinatari delle misure di cui alla legge regionale 16/2006 e risultano inseriti nell'elenco unico regionale di cui all'art. 30 comma 1 della L.R. n.5/2014, pubblicato da ultimo il 06/10/2014 sul sito dell'Assessorato Regionale del Lavoro;

DI APPORTARE ogni possibile modifica e integrazione alla presente proposta, subordinatamente all'emanazione di apposite norme e/o circolari in materia da parte della Regione Siciliana;

DI FARE FRONTE alla spesa necessaria con i fondi già iscritti nel bilancio 2015/2017, annualità 2016, autorizzando il responsabile del servizio personale ad assumere il relativo impegno di spesa, nel rispetto delle regole dell'esercizio provvisorio;

DI DARE ATTO che con nota prot. n. 8756 del 17/06/2015 trasmessa al Commissario a firma congiunta dei Dirigenti dei tre Settori si fa presente che sono state acquisite le certificazioni dei vari servizi che attestano la sussistenza della necessità per la proroga dei contratti a tempo determinato sino al 31/12/2015 e che tali condizioni continuano a permanere;

DI AVANZARE richiesta all'Assessorato Regionale alle autonomie locali e alla funzione pubblica per ottenere il contributo straordinario di cui all'art. 30, comma 7, della L.r. n. 5/2014 e s.m.i. a seguito della pubblicazione delle disposizioni organizzative e delle relative istruzioni;

DI DEMANDARE al responsabile del servizio AA.GG. la trasmissione del presente atto quale informativa alle OO.SS., nonché la trasmissione dello stesso all'Assessorato regionale Dipartimento Autonomie Locali e Dipartimento Lavoro servizio IX Palermo, all'UPLMO di Trapani e al Centro dell'impiego di Trapani;

STABILIRE che gli effetti della presente decisione verranno meno nell'ipotesi in cui nella legge di approvazione del bilancio regionale ovvero nella legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio della Regione ovvero in altro analogo provvedimento normativo in materia, non dovessero essere previste adeguate risorse di cui all'art. 30, commi 7 e segg. della l.r. 5/2014 e s.m.i, compromettendo l'equilibrio del bilancio, ovvero laddove la dotazione delle risorse complessivamente disponibili non dovesse garantire il rispetto dell'equilibrio di bilancio; a tali fini, l'UUP effettuerà puntuali verifiche sull'equilibrio di bilancio, monitorando costantemente in particolare il processo di approvazione del bilancio regionale, la dotazione del Fondo in questione ed il procedimento di riparto delle risorse, e sottoporrà al Commissario con tempestività l'eventuale proposta di deliberazione per accertare il verificarsi della condizione risolutiva dell'efficacia dei contratti di lavoro oggetto della presente autorizzazione;

STABILIRE che nell'ipotesi di cui al paragrafo n. 4 della presente deliberazione, i rapporti economici derivanti dall'autorizzata prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato verranno regolati - fino alla eventuale risoluzione dei rapporti giuridici in forza del superiore punto impiegando esclusivamente risorse del bilancio.

AUTORIZZARE il Coordinatore del Settore Amm.vo al rinnovo dei contratti precisando che la prosecuzione degli stessi, rimane subordinata alle norme regionali ed alle condizioni di legge che ne consentono la continuazione e che, in caso di variazioni scaturenti da disposizioni nazionali o regionali che dovessero generare motivi ostativi, i contratti si intenderanno risolti previo avviso da notificare ai soggetti beneficiari, nei termini contrattuali;

DARE ATTO che il personale di cui sopra sarà impiegato secondo quanto previsto dalla D.C. 26/2002 anche per quanto riguarda l'impegno mensile e l'inquadramento contrattuale e avrà un trattamento economico mensile non inferiore ad € 671,39

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Pietro Savona

IL COMMISSARIO AD ACTA
F.to Ignazio Gentile

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Sig. Pietro Giurlanda